



# COMUNE DI FORNO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA TORINO

Sede: Piazza Vittorio Veneto,1

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

e-mail [ufficiotecnico@comune.fornocanavese.to.it](mailto:ufficiotecnico@comune.fornocanavese.to.it)

---

## SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE E RSPP ANNI 2022 – 2023 - 2024

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, incarico di medico competente e attività di formazione, supporto tecnico per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi comprendente i relativi adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

#### **Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio integrato di sorveglianza sanitaria, incarico di Medico Competente, attività di formazione, supporto tecnico per il servizio di prevenzione e protezione dai rischi comprendente i relativi adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Le attività oggetto del presente appalto devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e smi, e della normativa tecnica applicabile.

#### **Art. 2 – Attività di sorveglianza sanitaria**

Sono oggetto dell'appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, comprendenti l'esecuzione delle visite di medicina del lavoro e di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa e della verifica dello stato di salute dei lavoratori.

L'attività di sorveglianza sanitaria comprende tutte le attività connesse alla programmazione delle visite, all'esecuzione delle stesse ed alla registrazione dei dati sanitari e tutte le attività volte alla organizzazione ed alla gestione del servizio.

Sono comprese inoltre nella sorveglianza sanitaria tutte le attività complementari: sopralluoghi, incontri, riunioni, informazione, assistenza e collaborazione previste a carico dei medici competenti.

Le visite mediche comprendono le visite con il Medico Competente e gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa. L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della sorveglianza sanitaria devono essere garantiti con mezzi, a cura ed a completo carico dell'Aggiudicatario.

Al fine di rendere più agevole la formulazione dell'offerta, si precisa che il servizio dovrà riguardare, in particolare, le seguenti attività:

- ❖ Assunzione incarico RSPP ed espletamento relative attività (a titolo esemplificativo: consulenza, controllo, verifica dei risultati, riunioni e sopralluoghi periodici) con garanzia di assistenza telefonica al fine di poter tempestivamente e validamente supportare l'Amministrazione nel reperire informazioni e/o suggerimenti utili alla risoluzione di problematiche inerenti la sicurezza.
- ❖ Incarico professionale di medico competente per espletamento di tutte le attività previste in capo allo stesso dal D.Lgs. 81/2008 e smi, ivi compresi la programmazione della sorveglianza

sanitaria, secondo il protocollo sanitario, nonché l'aggiornamento e la gestione delle scadenze in esso previste.

- ❖ Valutazione Stress Lavoro Correlato
- ❖ Valutazione del rischio chimico
- ❖ Valutazione dell'esposizione al rumore
- ❖ Valutazione del rischio vibrazioni
- ❖ Corsi di formazione e aggiornamenti (rls, antincendio, primo soccorso, videoterminalisti, vigili, puericultrici, cantonieri )
- ❖ Esecuzione degli accertamenti diagnostici: per questi ultimi (ivi comprese le visite preventiva/di fine rapporto e specialistiche) è richiesta l'indicazione del costo unitario, così come è richiesta l'indicazione del costo di ogni altra, eventuale, attività non ricompresa nelle precedenti, nonché degli esami strumentali e di laboratorio.

### **Art. 3 – Durata**

L'incarico avrà durata temporale di anni 3 – tre - (2022/2023/2024), dal 01/07/2022 al 31/12/2024. In caso di scadenza anticipata del contratto, l'aggiudicatario, su richiesta dell'amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo affidatario.

### **Art. 4 – Obblighi dell'aggiudicatario correlati all'attività di sorveglianza sanitaria**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire le seguenti prestazioni:

- a. programmare le visite a cui sottoporre i lavoratori;
- b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- c. eseguire gli accertamenti sanitari preventivi, corredati, laddove necessario, dagli esami strumentali, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla specifica mansione;
- d. eseguire gli accertamenti sanitari periodici, corredati laddove necessario, dagli esami strumentali per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione;
- e. eseguire visite mediche a richiesta del lavoratore, se la richiesta è correlata a rischi professionali e alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla specifica mansione;
- f. eseguire accertamenti sanitari in occasione del cambio di mansione, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- g. effettuare la visita medica preventiva per i neoassunti, completa di esame anamnestico e clinico, con rilascio del certificato di idoneità fisica e psicoattitudinale alle attività cui il lavoratore è destinato;
- h. effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 (sessanta) giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- i. effettuare la visita e/o parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- j. esprimere il giudizio di idoneità del lavoratori alla mansione, comunicandolo, per iscritto, al datore di lavoro e al lavoratore;
- k. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio;
- l. collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

- m. provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni o biologici;
- n. collaborare con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi e per l'aggiornamento del documento di rischio e DUVRI, partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi;
- o. collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per le proprie conoscenze specifiche, all'attività di formazione ed informazione del personale;
- p. comunicare ai lavoratori i risultati degli accertamenti sanitari, informandoli altresì sul loro significato, con rilascio, su richiesta degli stessi, di copia della documentazione sanitaria. Il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a quanto richiesto dai commi 6 e 7 dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 esmi, deve indicare per ogni lavoratore la data della successiva visita medica. Nel caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare le mansioni e/o esposizioni che devono essere evitate ed evidenziare, inoltre, il fatto che il lavoratore può avviare ricorso contro il giudizio medesimo nei termini di legge;
- q. visitare gli ambienti di lavoro con la periodicità prevista, redigendo il verbale di visita e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- r. collaborare alla promozione del controllo igienico-ambientale degli ambienti di lavoro;
- s. partecipare alle riunioni periodiche ex art. 35 D.Lgs. 81/2008 e smi, redigere il relativo verbale e comunicare per iscritto, in occasione dell'incontro, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati collettivi, in forma anonima, della sorveglianza sanitaria effettuata;
- t. effettuare attività di assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- u. predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, etc;
- v. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- w. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornire le informazioni relative alla conservazione della stessa;

Gli accertamenti sanitari di cui alle lettere c), d), f), g) e h) sono finalizzati anche alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Le spese per esami clinici, diagnostici, biologici ed indagini diagnostiche (art. 41, co. 4) ritenuti necessari dal Medico Competente e previsti dal protocollo sanitario, saranno a carico dell'Amministrazione che si riserva la possibilità di individuare la struttura sanitaria idonea per l'esecuzione degli stessi.

Si precisa che a cura del Medico Competente i risultati dell'attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 co. 2 e 4 del D.Lgs. 81/2008 e smi dovranno essere riportati nelle Cartelle sanitarie e di rischio previste dall'art. 25 co. 1 lett. c) del medesimo decreto predisposte in formato cartaceo e, ove informatizzato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del medesimo decreto.

Le prestazioni sopra descritte interesseranno il personale dipendente del comune di Forno, nonché altro personale che, eventualmente e sotto qualsiasi forma dovesse, in futuro, svolgere prestazioni per lo stesso.

Ai fini dell'effettuazione delle visite, il Medico Competente predispone il calendario (da concordare con il referente del Comune) e provvede ad organizzare e coordinare gli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico. Le visite mediche dovranno essere effettuate in giorni feriali e durante l'orario di lavoro e delle stesse dovrà essere fornito preventivo avviso con anticipo di almeno una settimana.

#### **Art. 5 - Servizi di consulenza per la prevenzione e per la protezione**

L'affidatario, con proprie risorse professionali, mezzi e attrezzature, dovrà:

- a) fornire consulenza e supporto per la gestione del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche: SPP) e dei suoi componenti;

- b) svolgere sopralluoghi annuali di concerto con il Medico Competente in tutti gli ambienti di lavoro secondo un calendario programmato e preventivamente approvato dal datore di lavoro e redigere i relativi verbali;
- c) collaborare con il datore di lavoro ed il medico competente ai fini della individuazione dei dispositivi di protezione individuale e della individuazione e valutazione di tutti i rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, documento di valutazione dei rischi da interferenza e del piano di emergenza, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- d) supportare il Comune di Forno nell'effettuazione di tutti gli altri adempimenti previsti nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro e per l'espletamento degli adempimenti burocratici in materia di prevenzione e sicurezza ed aggiornamento normativo;
- e) collaborare alla programmazione e svolgimento della attività di Formazione, Informazione e Addestramento, di cui al Titolo I – Capo III – Sezione IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f) fornire supporto al Comune nell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazioni e denunce ad organi ed enti in rapporto alla sicurezza del lavoro e degli impianti;
- g) fornire supporto al Comune nell'adempimento di tutti gli obblighi di cui ai Titoli II e III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 6 - Pagamenti**

I pagamenti, riferiti ad anno solare, verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della fattura, da presentarsi con importo ripartito in due rate semestrali di pari importo, con la prima rata ad avvenuto conferimento dell'incarico, previa verifica di regolarità contributiva e assicurativa.

#### **Art. 7 - Subappalto e cessione del contratto**

Fermo restando il divieto di cessione del contratto a pena di nullità art. 105 comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

#### **Art. 8 - Sostituzione del Medico Competente**

Qualora si rendesse necessario da parte dell'aggiudicatario provvedere alla sostituzione del Medico Competente designato, fermo restando il possesso, da parte del sostituto, dei necessari requisiti, sarà necessaria l'espressa accettazione da parte del Comune di Forno Canavese.

#### **Art. 9 - Obblighi a carico del Comune**

Per le visite mediche, a seguito della comunicazione del Medico Competente con indicazione dei dipendenti da sottoporre a visita, il comune di Forno C.se si impegna a:

- a) trasmettere gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria;
- b) convocare il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, sulla base del calendario predisposto dal Medico Competente e concordato con l'amministrazione;
- c) comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio o cambio di mansione;
- d) archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal Medico Competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'organismo di vigilanza e controllo.

#### **Art. 10 – Oneri, garanzie e responsabilità civile**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura, inerenti la stipula e l'esecuzione del contratto sono a carico dell'affidatario. Nell'espletamento di quanto previsto l'affidatario dovrà essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00.

La polizza assicurativa dovrà essere prodotta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione del servizio.

**Art. 11 – Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dell'affidatario del servizio e/o dei suoi dipendenti, dallo stesso forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente, nella fase di adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'affidatario del servizio al trattamento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al presente contratto.

**Art. 12 – Clausola di riservatezza**

L'affidatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e prestatori d'opera.

**Art. 13 – Stipula del contratto**

Il contratto-scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. sarà stipulato secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o sottoscrizione documento di stipula predisposto della piattaforma MEPA.

Il Responsabile dell'area tecnica  
e tecnico-manutentiva  
(Arch. Ezio VIAN)